

N. R.G. 6841/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Bari - seconda sezione civile -, nella persona del Giudice Marisa Attollino, ha pronunciato la seguente

Oggetto: assicurazione.

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 6841 r.g.a.c. dell'anno 2014

tra

██████████ ██████████ ██████████ in persona del legale rappresentante p.t.,
(P.I. ██████████) rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ ██████████ ██████████, giusta procura in atti

- attrice -

e

██████████ ██████████ s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t.
(P.I. ██████████) rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████ ██████████ e
██████████ ██████████, quest'ultimo domiciliatario, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

- convenuta -

=====
Conclusioni (dal verbale dell'udienza del 12 luglio 2022):

Per l'attrice: "si riporta a tutto quanto dedotto, eccepito, richiesto e concluso nei precedenti scritti difensivi, nei verbali di udienza, chiedendo l'integrale accoglimento delle richieste avanzate in citazione;

pagina 1 di 11
Il Giudice
Marisa Attollino



Per la convenuta: "si riporta a tutti i propri scritti difensivi e verbali di udienza, insistendo per il rigetto della domanda attorea".

=====

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza è redatta in conformità al canone normativo dettato dal n. 4) del secondo comma dell'art. 132 c.p.c. secondo cui la motivazione deve limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, da riferirsi ai fatti rilevanti della causa ed alle ragioni giuridiche della decisione, deve altresì essere succinta e può fondarsi su precedenti conformi.

La controversia ha ad oggetto la richiesta di indennizzo assicurativo avanzata dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] s.p.a. per il sinistro verificatosi nella notte del 2 maggio 2010 quando, presso la sede del Consorzio, si verificò un incendio (denunciato dal legale rappresentante del consorzio, [REDACTED] [REDACTED] la mattina seguente ai CC della stazione di Putignano) in seguito al quale andarono completamente distrutti i mezzi di trasporto e le merci sugli stessi caricate e pronte per la consegna (trattasi in particolare dei seguenti beni: Volvo Truck targato [REDACTED] [REDACTED] con rimorchio targato [REDACTED] [REDACTED] e la relativa merce per un valore di € 4.014,50 e di € 5.058,90, Iveco Magirus targato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la relativa merce per un valore di € 10.809,58, Volvo Truck targato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la relativa merce per un valore di € 21.280,69, automezzo targato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la relativa merce per un valore di € 31.202,12, automezzo targato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e la relativa merce per un valore di € 16.916,09, Iveco Magirus targato [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] per un valore di € 13.218,09,



il tutto per un asserito complessivo valore di € 102.499,97).

L'attrice ha premesso di aver stipulato con la compagnia convenuta due polizze a garanzia e tutela dei danni subiti, una prima n. 39000/35/49611697 (invero il numero corretto è 39000/36/49611697) denominata "Polizza italiana di Assicurazioni delle merci trasportate" e, una seconda, contraddistinta dal n. 39000/038/49611473 denominata "Polizza di Assicurazione della responsabilità del vettore"; ha aggiunto di aver regolarmente onorato il pagamento dei relativi premi assicurativi, di aver prontamente notiziato la controparte dell'evento occorso e di aver già consegnato tutta la documentazione richiesta, ma di non aver mai ricevuto alcun riscontro alle richieste formulate in via stragiudiziale con lettere raccomandate del 19.04.2011, 11.04.2012, 26.03.2013, 17.03.2014, con le quali aveva anche puntualmente interrotto la prescrizione del diritto all'indennizzo.

Ha testualmente concluso, chiedendo di:

"accertare la dinamica dell'infortunio subito, accertare il nesso di causalità tra il fatto e l'evento denunciato e condannare della [REDACTED] s.p.a. alla corresponsione delle indennità previste nelle seguenti polizze assicurative: Polizza Italiana di Assicurazione delle Merci Trasportate n.39000/35/49611607 - Polizza di Assicurazione di Assicurazione della responsabilità del vettore stradale n.39000/038/49611473" - il tutto a fronte di una richiesta risarcitoria complessivamente quantificata in € 102.499,97, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, con vittoria di spese processuali".

La convenuta, ritualmente costituitasi, ha eccepito:

1. in via pregiudiziale e/o preliminare la nullità dell'atto di citazione,



con conseguente rigetto di ogni pretesa avanzata nei confronti della
[REDACTED] s.p.a.;

2. in subordine, salvo gravame, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione come introdotta dal D. lgs 28/2010 come modificata dal D.L. 69/2013 (c.d. Decreto del Fare) convertito con modifiche in L. n.98/2013;
3. in ulteriore subordine salvo gravame, sempre in via preliminare e/o pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva ad causam del [REDACTED]
[REDACTED] in riferimento alla polizza danni per conto di chi spetta n.39000/36/49611607;
4. in ulteriore subordine, salvo gravame, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art 2952 c.c. in riferimento alla polizza danni per conto di chi spetta n.39000/36/49611607.
5. in ulteriore subordine, salvo gravame, nel merito l'inoperatività della polizza danni per conto di chi spetta n.39000/36/49611607, con conseguente rigetto delle domande spiegate nei confronti della [REDACTED] s.p.a. e, comunque, con applicazione, nella più denegata e non creduta delle ipotesi, del massimale, degli scoperti e delle franchigie ivi previste nonché dell'art 1907 c.c. e dell'art 1910 c.c.;
6. in ulteriore subordine, salvo gravame, sempre in via pregiudiziale e/o preliminare, l'intervenuta prescrizione ex art 2951 nonché ex art 2952 c.c. in riferimento alla polizza RCV n.39000/038/49611473;
7. in ulteriore subordine, salvo gravame, nel merito l'inoperatività della polizza RCV n.39000/038/49611473, anche per assenza di responsabilità della [REDACTED] con conseguente rigetto delle domande spiegate nei confronti



della [REDACTED] s.p.a.;

8. in ulteriore subordine, salvo gravame, sempre nel merito, il rigetto di tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, sia sull'an, sia sul quantum, nonché sugli accessori dei pretesi crediti anche alla luce del pregiudizio all'azione di rivalsa arrecato alla [REDACTED] s.p.a., con conseguente condanna ex art 96 c.p.c. per temerarietà della lite azionata e risarcimento del relativo danno da liquidarsi anche in via equitativa. Con vittoria di spese e compensi professioni tutti di causa, ivi compreso 15%, IVA e CNP.

Esaurita l'istruttoria orale e precisate le conclusioni, la causa è stata riservata in decisione allo spirare dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Le domande articolate dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] sono infondate e vanno rigettate.

Sebbene inconsistenti le eccezioni in rito di nullità dell'atto di citazione per erronea individuazione del convenuto (di fatto sanata dalla costituzione in giudizio dell'effettiva società che ha legittimazione passiva e che ha pertanto potuto ampiamente spiegare le proprie difese) e di improponibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione (avendovi l'attrice provveduto, così come comprovato dal verbale negativo di mediazione del 19.12.2014), va chiarito che:

1. Il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è privo della legittimazione a richiedere l'indennizzo che sarebbe maturato sulla polizza n. 39000/36/49611607 giacché il contratto prevede la copertura danni sulla merce trasportata "per conto di chi spetta" (come evidenziato nel frontespizio di polizza).



Sul punto va premesso che le assicurazioni per conto altrui e quella per conto di chi spetta sono entrambe accomunate dalla dissociazione fra contraente e assicurato, sebbene siano diverse perché, nella prima, l'assicurato normalmente è individuato *ab initio*, nella seconda potrà essere individuato in un diverso momento, ossia in quello dell'eventuale sinistro, nel soggetto che è titolare della situazione giuridica soggettiva (normalmente proprietaria) sul bene.

Nello specifico, nell'assicurazione per conto di chi spetta la stipulazione fa sorgere due rapporti, uno (contrattuale) tra contraente e assicuratore, e uno (assicurativo) tra assicuratore e assicurato, giacché, secondo il disposto dell'art. 1891 c.c. il contraente assume gli obblighi derivanti dal contratto - salvo quelli che per loro natura non possono che essere adempiuti dall'assicurato - e, primo tra tutti, quello al pagamento dei premi, mentre l'assicurato, quale titolare dell'interesse sotteso alla copertura, acquista i diritti derivanti dalla polizza, in primo luogo il diritto a riscuotere l'indennità assicurativa.

Nella specie il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] è il soggetto contraente, ma non è l'assicurato, che va invece identificato nel proprietario dei beni distrutti dall'incendio.

In tema di disciplina applicabile all'assicurazione per conto di chi spetta si richiama il condivisibile principio espresso da Cass. civ. Sez. III Ord., 29/05/2018, n. 13377, secondo cui *"Nell'assicurazione contro i rischi di danni alla merce trasportata, stipulata per conto di chi spetta, la persona legittimata a domandare l'indennizzo è il destinatario se il trasporto viene affidato dal venditore ad un vettore o ad uno*



spedizioniere, perché in tal caso, per effetto della consegna della merce alla persona incaricata del trasporto, si trasferisce in capo al destinatario il rischio del perimento di essa, ai sensi dell'art. 1510 c.c.".

Del resto non appare condivisibile l'assunto attoreo secondo cui la propria legittimazione attiva sarebbe fondata al consenso tacito dei destinatari della merce andata distrutta. Sebbene il nostro ordinamento consenta che la volontà sia espressa anche in modo implicito - e, in questa logica non vi sono difficoltà ad ammettere che in tale ipotesi non serva una procura formale -, non può essere trascurato il dato normativo esplicito per non tradire la ratio della disposizione codicistica, laddove è previsto che il contraente non può far valere i diritti spettanti all'assicurato "senza espresso consenso dell'assicurato medesimo".

L'attore ha poi invocato l'operatività dell'istituto della surrogazione di cui agli artt. 1201 ss. c.c. sostenendo di aver diritto alle somme dovute a titolo di indennizzo per aver già risarcito i proprietari delle merci andate distrutte compensando il danno dagli stessi subito con alcuni trasporti effettuati gratuitamente fino all'importo da compensare, donde avrebbe acquisito il diritto al pagamento nei confronti dell'assicuratore, sostituendosi ai proprietari delle merci.

Invero c'è da chiedersi se il contraente, che abbia risarcito l'assicurato sulla base delle norme che regolamentano i loro rapporti interni, possa poi surrogarsi nei diritti che l'assicurato vanta nei confronti dell'assicuratore. Trattasi di una soluzione che si fonderebbe sul presupposto dell'operatività del disposto di cui all'art. 1203 n. 3 c.c.;



senonché l'applicazione della norma richiamata si scontra con un dato insuperabile costituito dal fatto che nell'ipotesi di assicurazione per conto di chi spetta, non si rinviene alcuna ipotesi di solidarietà che giustifichi un meccanismo surrogatorio.

Difettando, dunque, in capo al [REDACTED] [REDACTED], la legittimazione a richiedere l'indennizzo assicurativo in relazione alla polizza n. 39000/36/49611697, ogni altra eccezione sollevata dalla difesa dalla convenuta risulta assorbita.

2. Relativamente alla polizza di assicurazione della responsabilità del vettore stradale n. 39000/038/49611473, infondata l'eccezione di estinzione del diritto all'indennizzo per intervenuta prescrizione, in quanto l'attrice ha annualmente inviato alla controparte missive di costituzione in mora entro il biennio previsto dall'art. 2952 comma 2 c.c., va rimarcato che il sinistro verificatosi (perdita della merce per incendio doloso) non era invero oggetto di assicurazione. È stata depositata agli atti la denuncia presentata da [REDACTED] [REDACTED] a stazione dei CC di Putignano in data 2 maggio 2010, ove risulta che *"I malviventi tentavano altresì di appiccare il fuoco alle vasche... così come vuoi carabinieri avete potuto constatare dalla visione del filmato ...il malvivente è entrato nel piazzale intorno alle ore 2,00 e ha appiccato il fuoco"*.

Ebbene l'art. 1 delle condizioni generali della polizza individua e delimita l'oggetto della garanzia circoscrivendola nei termini che seguono *"la Società (intendendosi l'assicuratore) si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente*



responsabile ai sensi di legge, nella qualità di vettore stradale a titolo di risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate". A mente dell'art. 1 delle condizioni complementari "oggetto del presente contratto è la responsabilità del contraente, nella veste di vettore e/o spedizioniere/vettore, nei casi in cui la stessa venga chiamata a rispondere di danni o perdite materiali e diretti, subiti dalle merci che sono state affidate nell'esecuzione del contratto di trasporto"; il capoverso dell'art. 2) precisa inoltre che "rimane ferma la non indennizzabilità delle perdite o avarie delle cose trasportate derivanti da atti od omissioni dolosi o colposi esclusi dalle condizioni della polizza stessa ed in particolare da quelli previsti alla lettera a) dell'art. 5) della Garanzia "A" e dell'art. 8) della Garanzia "C".

Poiché l'evento verificatosi non è riconducibile alla responsabilità del vettore, ma ad un fatto estraneo al suo controllo, di cui peraltro è stato vittima per opera di terzi, detto rischio non rientra nella copertura assicurativa.

Il Consorzio ha contestato la validità ed efficacia di tali clausole negoziali sostenendo che sarebbero limitative della responsabilità dell'assicuratore; in particolare ha sostenuto che trattasi di clausole vessatorie, nulle perché non specificamente sottoscritte.

Invero l'articolo 5 della Garanzia B prevede che la ██████████ s.p.a. non avrebbe indennizzato la perdita o l'avaria derivanti da incendio delle merci durante la loro sosta a terra nei magazzini e/o aree di deposito o transito di proprietà o in gestione dell'assicurato (con la precisazione che per tale secondo contratto, a differenza che per il primo, v'è



coincidenza fra contraente e assicurato). Inoltre la convenuta non era obbligata "per i risarcimenti che fossero dovuti dall'Assicurato in conseguenza di fatti avvenuti in occasione di: ...f) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atto dolosi" (art. 7 della Garanzia B).

Quelle richiamate non sono clausole limitative della responsabilità, ma delimitative dell'oggetto del contratto, in quanto non hanno l'effetto di contenere le conseguenze della colpa o dell'inadempimento e non escludono, ma invero specificano, il rischio garantito, stabilendo i limiti entro i quali l'assicuratore è tenuto a rivalere l'assicurato.

La giurisprudenza sul punto è unanime e pacifica: si vedano, fra le altre, nel merito Corte d'Appello Palermo Sez. III Sent., 03/01/2022, Corte d'Appello Milano Sez. IV Sent., 07/10/2021, Corte d'Appello Napoli Sez. IX Sent., 03/06/2021, Cass. civ. Sez. III Ord., 16/10/2020, n. 22621, Cass. 15598/2019 e 8235/2010, e si confronti Cass. 1430/2002.

Inoltre qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, allegghi l'esclusione della garanzia, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione circa la mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, pertanto, immutato a carico dell'attore (Cass. 15630/2018).

Ebbene le clausole richiamate sono sussumibile nell'alveo di quelle che circoscrivono l'ambito dell'oggetto del contratto e non della responsabilità: esse, infatti, individuano il perimetro di operatività dell'obbligo indennitario, e non riguardano i profili relativi alla colpa



o all'inadempimento oppure, ancora, alla limitazione o all'esclusione del rischio già oggetto della garanzia.

Ne consegue che la domanda di indennizzo fondata sulla polizza n. 39000/038/49611473 non è fondata in quanto il contratto non copre il rischio verificatosi, né v'è prova, che l'attore avrebbe dovuto offrire, che l'evento verificatosi potesse rientrare nell'oggetto del contratto.

Per tutte le ragioni esposte le domande proposte dal [REDACTED] [REDACTED] vanno tutte respinte e le spese processuali vanno regolate secondo l'ordinario principio della soccombenza, sicché, poste in capo all'attore, sono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 147/2022, scaglione di valore sino a € 260.000,00.

p.q.m.

il Giudice del Tribunale di Bari - seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 30 aprile 2014 dal [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], in persona del legale rappresentante p.t., nei confronti della società [REDACTED] [REDACTED] s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) Rigetta ogni domanda attorea;
- b) Condanna l'attore al pagamento in favore della compagnia convenuta delle spese processuali che liquida in complessivi € 14.103,00, oltre € 2.115,45 per spese generali, IVA e CPA come per legge.

Bari, 5 dicembre 2022

Il Giudice

Marisa Attollino

